



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO-LEGGE

"DISCIPLINA DEL REGIME PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI"

Ecc.ma Reggenza
On.li Consiglieri

Il presente decreto-legge nasce dalla necessità di adeguare le normative nazionali in materia di agevolazioni fiscali per lo sfruttamento di beni intellettuali alle misure antielusive elaborate dall'OCSE nell'ambito del Progetto BEPS ed, in particolare, di dare attuazione alle misure previste dall'Azione 5. Il decreto-legge è il risultato di un lungo processo avviato a livello internazionale ed attualmente in divenire, che può essere utile ripercorrere, almeno nei passaggi chiave, al fine di comprendere appieno la portata dell'intervento normativo che viene proposto. All'inizio del terzo millennio, il tentativo di regolamentazione della fiscalità internazionale assumeva connotati maggiormente nitidi, posto che nel 2000 l'OCSE elaborava una lista che individuava nr. 47 regimi fiscali preferenziali "dannosi" e 35 *uncooperative tax havens* (UTH), cioè Stati che non avevano assunto nessun impegno politico di modificare la propria normativa interna al fine di contrastare la concorrenza fiscale dannosa.

Secondo l'analisi dell'OCSE, i fenomeni elusivi sottraggono alle economie nazionali ingenti risorse che potrebbero essere impiegate per sostenere la crescita, contribuire ai piani di consolidamento post-crisi, migliorare le politiche di welfare delle economie in via di sviluppo e, più in generale, creare sistemi fiscali più equi.

Gli attacchi al World Trade Center dell'11 settembre 2001 hanno reso prioritario un intervento della comunità internazionale nei confronti dei paradisi fiscali e delle relative legislazioni di tutela del segreto bancario, i quali avrebbero potuto permettere anche i finanziamenti alle organizzazioni terroristiche e che tali fenomeni globali andavano inevitabilmente contrastati attraverso strumenti multilaterali.

La crisi del 2008, poi, ha determinato l'avvio di una nuova strategia globale di contrasto all'elusione ed evasione fiscale internazionale, la quale si è innanzitutto rivolta a quegli ordinamenti (*c.d. non-cooperative jurisdictions*) che, a causa della propria "opacità" nei confronti degli altri Stati, venivano considerati concause del collasso che aveva colpito il sistema finanziario ed economico degli Stati occidentali.

Il G20 svoltosi a Londra nell'aprile del 2009 decideva di intervenire in maniera risoluta a regolamentare tutte le fonti di reddito con portata transnazionale, le quali dovevano divenire trasparenti e verificabili dalle autorità di controllo (non solo fiscali) dello Stato di residenza, attraverso efficienti meccanismi di cooperazione amministrativa abolendo di fatto il segreto bancario.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La massima convergenza possibile degli Stati verso meccanismi di cooperazione condivisi e, soprattutto, la diffusione dello scambio automatico di informazioni, rappresentano una piattaforma fondamentale per poter iniziare a contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione fiscale internazionale, ma da soli non sufficienti a far sì che il reddito transnazionale subisca una giusta imposizione, ripartita tra tutti gli ordinamenti coinvolti.

Questa convinzione si è tradotta in un approccio di miglioramento e monitoraggio di specifiche discipline volte a regolare la tassazione di redditi transnazionali per lo più previste dai singoli Stati.

Le organizzazioni internazionali e sovranazionali, infatti, si sono rese conto che occorre elaborare delle regole condivise in grado di disciplinare una certa tipologia di redditi, ovvero quelli che, per l'estrema facilità dei relativi titolari a sfruttare le lacune dei Paesi a fiscalità ordinaria ed i vantaggi di quelli a bassa fiscalità, subiscono un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello mediamente dovuto da contribuenti analoghi in un contesto meramente nazionale, ottenendo così un vantaggio sleale.

Le pratiche elusive creano inoltre incentivi distorti all'allocazione degli investimenti diretti esteri, alterano le dinamiche di mercato creando vantaggi competitivi nei confronti delle imprese multinazionali a danno delle micro e piccole imprese, ovvero delle imprese di grandi dimensioni con business essenzialmente domestici.

La locuzione "Base Erosion and Profit Shifting" (in breve, BEPS) indica l'insieme di strategie di natura fiscale, consentite dalla legge, che talune imprese possono porre in essere per erodere la base imponibile (Base Erosion) e, dunque, per sottrarre imposte al fisco, spostando i profitti (Profit Shifting) da Paesi ad alta imposizione, dove sono prodotti, a Paesi a tassazione nulla o ridotta, dove nessuna attività economica è condotta ma dei quali si vuole sfruttare il più leggero carico fiscale.

Questa convinzione si è tradotta in un approccio di monitoraggio e modifica di specifiche discipline volte a regolare la tassazione di redditi transnazionali per lo più previste dai singoli Stati.

I leader del G20 riunitosi in Messico nel giugno 2012 chiedevano, così, all'OCSE di analizzare il fenomeno dell'erosione della base imponibile e del trasferimento artificiale dei profitti da Paesi a fiscalità ordinaria a Paesi ad imposizione ridotta, al fine di trovare degli efficaci strumenti di contrasto.

Poco dopo una dichiarazione dei Ministri riunitisi nel Consiglio OCSE, il 19 luglio 2013 il Progetto BEPS trovava la sua formulazione definitiva nel documento *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, il quale illustra una strategia da svilupparsi lungo 15 linee d'azione, corrispondenti ad altrettanti aspetti nevralgici della fiscalità internazionale che devono essere rivisitati per contrastare efficacemente il fenomeno dell'elusione e la conseguente erosione.

Il Progetto BEPS, dunque, si propone di individuare le migliori contromisure possibili che gli Stati devono adottare per rendere non aggirabili le normative che regolano fattispecie transnazionali.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'Azione 5, che rientra tra gli standard minimi, mira a contrastare le pratiche fiscali dannose, intese come quelle pratiche legali adottate dagli Stati per competere fra di loro al fine di attrarre gli investimenti tramite incentivi fiscali o *ruling*, cioè accordi per la predeterminazione del reddito imponibile.

In attuazione delle misure previste dall'Azione 5, si introducono, con il presente decreto-legge, nuove norme finalizzate a consentire la fruizione degli incentivi previsti per lo sfruttamento di beni intellettuali (brevetti, modelli di utilità e software) in proporzione agli investimenti effettuati per attività di ricerca e sviluppo in San Marino o, all'estero, presso enti indipendenti.

Il decreto-legge garantirà, oltre all'allineamento ai più recenti e condivisi standard internazionali, favorendo così la modernizzazione del Paese in linea con le attuali evoluzioni della normativa fiscale internazionale, l'attrazione di investimenti reali in territorio e la crescita del mercato interno.

Le nuove norme prevedranno un periodo di salvaguardia per i contribuenti che godono degli incentivi nella versione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge, che scadrà al 30 giugno 2021.

Procedendo con l'adozione di questa norma, San Marino potrà dirsi conforme ed in linea alle *best practices* a livello internazionale; i Regimi agevolativi, attualmente in vigore che verranno modificati dal presente decreto-legge, nell'ambito dello sfruttamento dei beni immateriali sono:

- l'art. 73, Legge 16 dicembre 2013, n. 166;
- l'art. 21, comma 3, Legge 27 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 14, Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116.

Entrando nello specifico delle novità introdotte dal Decreto-Legge presentata, dopo le premesse e le definizioni al Titolo I, viene specificato che possono fare richiesta dei benefici previsti, i titolari di reddito di impresa che svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'Impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione fiscale disciplinato dal presente decreto-legge.

Mentre nell'art. 4 si definisce l'ambito oggettivo prevedendo che l'agevolazione di cui al presente decreto-legge riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali;
- *software* protetto da *copyright*.

Per la determinazione del reddito agevolabile viene applicato il Nexus Ratio che è costituito dal rapporto tra i costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile e le spese complessive sostenute per produrlo. Il valore così ottenuto viene, quindi,



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

moltiplicato per il reddito totale ricavato dallo sfruttamento del bene immateriale, ottenendosi la quota di reddito che può effettivamente godere della defiscalizzazione che è pari al 100 per cento dell'intero ammontare di detta quota.

Al Capo II con l'art 5 vengono altresì esclusi, per il loro complessivo ammontare, dal calcolo del reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni sopraindicati, se almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito nei due anni successivi nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.

Nel Capo III vengono definite la modalità di determinazione dell'agevolazione, in particolare, la quota di reddito agevolabile viene calcolata secondo la sotto riportata formula:

$$SQ : ST \times RT = RQ$$

Dove:

SQ: Spese qualificate sostenute per sviluppare il Bene immateriale;

ST: Spese totali sostenute per sviluppare il Bene immateriale;

RT: Reddito totale derivante dallo sfruttamento di detto Bene immateriale;

RQ: Reddito qualificato che può godere dell'incentivo fiscale.

L'intero articolo 8 entra nel merito delle casistiche e dei tecnicismi per il calcolo del reddito incentivabile, chiaramente per perseguire la ratio della norma voluta dall'OCSE, cioè di evitare le possibili elusioni e gli abusi nello sfruttamento dei redditi derivanti dai beni immateriali.

Va sottolineato che grazie ad apposita richiesta in fase negoziale all'OCSE, viene prevista la possibilità per le aziende sammarinesi di inserire, ai fini del calcolo, anche i costi derivanti da contratti collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati da queste ultime, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzati alla produzione dei beni immateriali.

Inoltre c'è la possibilità di aumentare, in via forfettaria, i costi del 30 per cento nonostante queste spese non siano direttamente connesse all'attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale, attraverso il principio del cosiddetto "Uplift", questo per non arrecare un aggravio troppo oneroso per le piccole-medie imprese nel calcolo dell'agevolazione complessiva.

Attraverso l'articolo 9 si definiscono le attività di Ricerca e Sviluppo, con le spiegazioni specifiche delle casistiche.

L'art. 12 disciplina il trattamento delle perdite adottando, tra le soluzioni proposte e consentite dall'OCSE, il metodo "recapture", utilizzato anche dall'ordinamento italiano, che consente la compensazione delle perdite fiscali (anche pregresse) generate da un bene immateriale solo nell'ipotesi in cui, in un periodo d'imposta successivo, lo stesso bene immateriale produca utile. Difatti, mediante il riferimento al "singolo bene immateriale", si determina un limite all'utilizzo delle perdite fiscali (generate dallo



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

sfruttamento economico del bene immateriale, inteso come singolo), le quali potranno essere compensate se e solo se il medesimo bene immateriale produca utile in uno degli anni di vigenza dell'opzione.

Ultima considerazione relativa alle Disposizioni finali di cui all'articolo 14, al comma 2, prevede come fino alla data del 30 giugno 2021 sono comunque fatte salve le disposizioni tributarie dell'ordinamento sammarinese che hanno previsto e disciplinato incentivi e/o benefici aventi ad oggetto redditi derivanti o, comunque, correlati allo sfruttamento di beni immateriali ed accordati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ciò deriva dal fatto che, prima dell'entrata in vigore della presente normativa, ogni Stato aderente al progetto BEPS dovrà applicare gli stessi limiti temporali previsti.

Chiaramente comprendendo la natura estremamente tecnica della presente norma, saranno necessari specifici chiarimenti tramite circolari esplicative.

Il Decreto-Legge presentato è il frutto di mesi di incontri e lavoro per sviluppare una normativa che tenga il più possibile conto delle esigenze e delle tipicità delle imprese sammarinesi attuali e di futura costituzione, allineandoci chiaramente con i requisiti imposti per risultare compliance al progetto BEPS, evitando conseguenze molto gravi per la nostra Repubblica come essere inseriti nella Black list Ocse o dell'Unione Europea.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Simone Celli -